

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 38	Data 26-05-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO			

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

ESTI MAURIZIO	Presente	SINDACO
CONSOLI COSTANTINO	Presente	VICE SINDACO
GHIDINI DAVIDE	Presente	ASSESSORE

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VISTA

-la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. *Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.*";

-il D.L. n. 18 in data 17/03/2020 che all'art. 73 comma 1 testualmente stabilisce quanto segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Sindaco Esti Maurizio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Segretario Generale Cosima De Carlo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assessore Consoli Costantino: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Assessore Ghidini Davide: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" e l'art. 4, del D.l. 50/2017 convertito nella L. 21/06/2017n. 96 , con particolare riferimento al comma 5 ter;

CONSIDERATO che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 all'art. 4 ha introdotto una nuova fattispecie ai fini dell'imposta di soggiorno disciplinando il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;

ATTESO che le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo stipulati direttamente dalle persone fisiche o per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare anche attraverso la gestione di portali online, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, costituiscono una tipologia ricettiva, equiparabile ai fini dell'imposta di soggiorno agli appartamenti ad uso turistico, e pertanto, sono assoggettabili alla tariffa vigente prevista per tale tipologia di struttura, ovvero sia alla tariffa di € 1,50 a notte, fino ad un massimo di 5 notti;

RILEVATO in particolare il disposto dei seguenti commi del citato art. 4: comma 5 bis: "i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno; comma 5 ter: "il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"; il comma 7: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208". Pertanto le tariffe dell'imposta di soggiorno sono svincolate dal blocco dell'aumento dei tributi.

RILEVATO, altresì che con comunicato della Finanza Locale del 26 novembre 2018 è stato differito il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 28 febbraio 2019; Sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, ai sensi art. 4, comma 3°, del D.lgs. 23/2011;

ATTESO che con deliberazione consiliare n. 94 del 23/11/2018, è stato adeguato il vigente regolamento comunale dell'imposta di soggiorno alle novità legislative introdotte dall'art. 4, del DL. 50/2017, ed, in particolare, sono state inserite le figure dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, e sono stati individuati i relativi obblighi;

RITENUTO, PERTANTO CHE, in osservanza delle nuove disposizioni normative sia applicata agli immobili di cui alle locazioni brevi previste dall'art. 4, comma 1, del DL. 50/2017, come convertito nella L. 96/2017, stipulate direttamente da persone fisiche o dagli intermediari immobiliari (agenzie di intermediazione e/o gestori dei portali telematici) che intervengono anche solo parzialmente, nel pagamento o nella riscossione del canone / corrispettivo di locazione, la analoga misura tariffaria prevista per la tipologia di struttura ad essi equiparabile ovvero "appartamenti ad uso turistico e/o B&B in forma non imprenditoriale" con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;

RILEVATO CHE :ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ad esclusione della determinazione delle aliquote dei medesimi che compete residualmente alla Giunta; ai sensi dell'art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone una previsione di garanzia a favore del contribuente : " le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore";

RITENUTO, pertanto, di :prevedere ad esecutività della presente deliberazione, l'introduzione della suddetta nuova tariffa, dando atto, però, che in esecuzione alla normativa ante richiamata era già applicabile ed individuabile, stante che la deliberazione tariffaria previgente così disponeva nella parte dispositiva: "la misura dell'imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche...", e nel caso di specie la tariffa per immobili aventi analoghe caratteristiche era ed è pur sempre €1,50 a notte, per la tipologia appartamenti ammobiliati ad uso turistico , con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi;

confermare le altre misure tariffarie di cui alla deliberazione GC n.167/2013, dando atto altresì che ai sensi del vigente sistema di classificazione degli Agriturismi, il simbolo delle Margherite è stato sostituito dai Girasoli;

CONSIDERATO CHE: in merito alle proposte di modifiche sopra esposte sono stati sentiti i rappresentanti di categoria delle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 in base al citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo; per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o diminuzione di entrata;

VISTO: il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e ai sensi art. 147 bis, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi (ROUS); il vigente regolamento di contabilità; il D. Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.; Con il voto favorevole di tutti i presenti

1. DI APPROVARE le modifiche riportate nella tabella sottostante, in grassetto ed in corsivo, apportate alla vigente articolazione tariffaria dell'imposta di soggiorno la cui decorrenza sarà dall'esecutività della presente deliberazione, per quanto concerne sia le classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore, che l'introduzione del nuovo regime afferente le locazioni brevi previsto dall'art. 4 del DL 50/2017, convertito nella L.96/2017, fatto salvo quanto previsto ed adottato con atto consiliare n. 94 del 23.11.2018, ai fini dell'adeguamento e della modifica del vigente regolamento dell'imposta di soggiorno alle recenti disposizioni normative in materia di locazioni brevi :

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro) a persona / notte
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	1,50

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE –RESIDENCE

Imposta a persona / notte
1,00 euro

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 4 DEL DL 50/2017, come convertito nella L. 96/2017:

Classificazione	Imposta (euro) a persona / notte
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico e immobili o parte di essi soggetti a locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017, conv.. nella L. 96/2017;	1,00
Bed and Breakfast	1,00

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA

Classificazione	Imposta (euro) a persona / notte
	1,00
AFFITTACAMERE	1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA

Classificazione	Imposta (euro) a persona / notte
Campeggio	1,00

DI DARE ATTO CHE le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni; la misura dell'imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto anche del criterio adottato con l'atto consiliare di istituzione dell'imposta di soggiorno; il Funzionario responsabile di imposta è la dirigente del Servizio Servizi Tributarî Mariangela Dott.ssa Persiani;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al servizio Manifestazioni culturali , Turismo - Politiche per la Pace, ai Sistemi Informativi Territoriali, al Servizio Commercio - SUAP, ai componenti del Tavolo tecnico per quanto di competenza, e per opportuna conoscenza anche alla Regione Lombardia , alla Questura, alla Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle Entrate;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'adeguamento normativo oggetto del presente atto, ai sensi art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 267/2000.

SINDACO

Maurizio

IL

Dr. Esti

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Mariangela Persiani**

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della deliberazione suindicata.

Addì, 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Mariangela Persiani**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. MAURIZIO ESTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 06-08-2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina lì 26-05-2020
COMUNALE
CARLO

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA COSIMA DE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 26-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO